



Roma, 26 Novembre 2020

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri**

**Prof. Avv. Giuseppe Conte**

**Al Ministro dell' Interno**

**Cons. Luciana Lamorgese**

**Al Sottosegretario di Stato per l' Interno**

**On. Carlo Sibilìa**

**A tutti i Gruppi Parlamentari**

**della Camera dei Deputati**

**OGGETTO: A.C. 2790 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

**Richieste emendative riguardanti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Queste Organizzazioni Sindacali, valutato il testo del disegno di legge di bilancio, attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, hanno riscontrato mancanza di soluzione a questioni ataviche che riguardano il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i suoi appartenenti.

A tal proposito, dopo una serie di incontri effettuati con i partiti che hanno inteso ascoltarci in merito alla legge di bilancio, alleghiamo n. 4 richieste di emendamento comprensive di illustrazione e motivazioni.

**Le allegate richieste di emendamenti riguardano:**

- 1)** Il reperimento dei fondi necessari al completamento del processo di armonizzazione delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti alle Forze di Polizia e la previsione anche dell' armonizzazione dal punto di vista previdenziale;
- 2)** Il reperimento dei fondi necessari ad effettuare i correttivi legislativi al D.Lgs n. 127/2018 in analogia a quanto già stanziato per le Forze di Polizia;
- 3)** L' utilizzo di 7,9 milioni all' anno dal 2022 che l'art. 20 del DL 76/2020 ha destinato al monte ore straordinari, al fine di adottare le ulteriori misure di armonizzazione del trattamento accessorio con quello delle Forze di Polizia;
- 4)** Il reperimento dei (minimi) fondi per estendere anche ai Vigili del Fuoco gli sgravi fiscali prima casa già previsti per le Forze Armate e di Polizia;

Sulla necessità di ulteriori emendamenti non direttamente riguardanti lo stanziamento di fondi in legge di bilancio ma ancora non attuati, rimandiamo alle nostre precedenti richieste che confermiamo.

Le richieste emendative allegate sono in ordine di priorità.

**CONAPO – Sindacato Autonomo  
Vigili del Fuoco  
Marco Piergallini**

**A.P. - Alte Professionalità  
Vigili del Fuoco  
Maurizio Alivernini**

**SIN.DIR.  
Vigili del Fuoco  
Vincenzo Bennardo**

**Allegati: n. 4 richieste di emendamenti**

**AC 2790**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**

**EMENDAMENTO**

Dopo l' art. 167 inserire il seguente:

**Art. 167 - bis**

1. All' articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole "*maggiore armonizzazione del trattamento economico*" sono inserite le seguenti: "*e previdenziale*".

Dopo le parole "*120 milioni di euro nell'anno 2021,*" la parola "*e*" è soppressa.

Dopo le parole "*165 milioni di euro*" la parola "*annui*" è soppressa e le parole "*a decorrere dall' anno 2022*" sono sostituite dalle parole "*per l' anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(oppure in alternativa ai commi 2 e 3 inserire sistema di copertura finanziaria ritenuto idoneo)**

**MOTIVAZIONE:** : i Vigili del Fuoco da decenni subiscono una gravissima sperequazione retributiva e previdenziale rispetto agli altri Corpi dello Stato, tra cui la Polizia di Stato che appartiene al medesimo Ministero dell' Interno. Durante il precedente Governo Conte I il Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva quantificato in 216/220 milioni di euro all' anno l'onere finanziario necessario per equiparare retribuzioni e previdenza. Con l' art.1, comma 133 della Legge n. 160/2019 sono stati stanziati 165 milioni dei 220 milioni necessari a eliminare questa ingiustizia. E' necessario completare il percorso di armonizzazione retributiva e previdenziale rendendo così finalmente giustizia e pari dignità ai nostri Vigili del Fuoco che non possono continuare a essere trattati dallo Stato come un Corpo di serie B.

Si tratta di eliminare le ingiustizie retributive e previdenziali esistenti.

**RISULTATO DELL' EMENDAMENTO**

**ART. 1 COMMA 133 DELLA LEGGE 160/2019**

133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 165 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2023. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.

**AC 2790**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**

**EMENDAMENTO**

Dopo l' art. 167 inserire il seguente:

**Art. 167 - bis**

**(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall' anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(oppure in alternativa ai commi 2 e 3 inserire sistema di copertura finanziaria ritenuto idoneo)**

**MOTIVAZIONE:** Con il D.Lgs n. 94/2017 sono state adottate “*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*”. Con il D.Lgs n. 95/2017 sono state adottate “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”. Con il D.Lgs n. 172/2019 sono state adottate ulteriori “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*.”

Con il D.Lgs n. 97/2017 sono state adottate disposizioni concernenti “*l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124*” completato con il D.Lgs n. 127/2018 senza ulteriori stanziamenti finanziari. I decreti legislativi sono stati adottati con risorse finanziarie insufficienti .

Mentre per le Forze Armate e di Polizia, vi sono stati ulteriori stanziamenti finanziari con l'art. 35 del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2018 che hanno consentito loro di procedere con i decreti legislativi correttivi, nulla invece è stato stanziato per le necessarie disposizioni correttive del D.Lgs n. 97/2019 riguardante i Vigili del Fuoco. Non è tollerabile che gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano penalizzati anche su questo fronte. L'emendamento istituisce un fondo a tale scopo, per pari dignità e pari trattamento, con stanziata la quota parte di fondi in proporzione all' organico, ovvero circa 15/20, milioni di euro necessari per il medesimo trattamento e per la pari dignità delle carriere dei 34.594 appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

**AC 2790**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**

**EMENDAMENTO**

Dopo l' art. 167 inserire il seguente:

**Art. 167 – bis**

**(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Al comma 3 dell' art. 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole **“è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall' anno 2022”** sono sostituite dalle seguenti **“è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall' anno 2021”**.

Conseguentemente a decorrere dall' anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all'anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia.

Con decreto del Ministro dell' Interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.

**MOTIVAZIONE:** Per quanto riguarda il trattamento accessorio l' art. 20 del decreto legge n. 76/2020 non ha garantito la completa ARMONIZZAZIONE/EQUIPARAZIONE DELLE INDENNITÀ ACCESSORIE dei Vigili del Fuoco con quelle degli appartenenti alle Forze di Polizia, destinando parte dei fondi a obiettivi non in linea (incremento monte ore di straordinario) con le misure di armonizzazione del trattamento retributivo previste dall'art. 1, comma 133 della legge 160/2019. Non vengono quindi parificate le indennità accessorie in specialmodo quelle di coloro che rischiano la vita con le attività di pronto intervento operativo.

L' emendamento non risolve totalmente la sperequazione ancora esistente ma la mitiga senza comportare nuovi oneri finanziari.

**AC 2790**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**

**EMENDAMENTO**

**Dopo l' art. 167 inserire il seguente:**

**Art. 167 - bis**

*(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, "Forze di polizia" sono inserite le seguenti le seguenti "e del Corpo nazionale vigili del fuoco". Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(oppure in alternativa ai commi 2 e 3 inserire sistema di copertura finanziaria ritenuto idoneo)*

**MOTIVAZIONE:** L'art. 66 della legge 342/2000, dispone misure di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in ragione dei frequenti trasferimenti di tale personale.

I vigili del fuoco sono sottoposti a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale al pari degli appartenenti alle forze armate e di polizia, ma non beneficiano di tali agevolazioni, così esponendoli a non poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa.

L'emendamento pone fine all'ennesimo ingiustificato deterioro trattamento nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, rispetto alle Forze armate e di polizia ed è congruente con la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010, di cui costituisce attuazione.

L'emendamento risolve infine un vulnus normativo in quanto in fattispecie analoghe il Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta ricompreso insieme a Forze Armate e Forze di Polizia (vedasi art. 2 comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124).

**COPERTURA FINANZIARIA:** L'emendamento, attesa l'esiguità dei numeri e dei correlati benefici, comporta oneri a carico del bilancio dello stato, quantificabili in 200 mila euro annue a decorrere dalla data di entrata in vigore.

## RISULTATO DELL' EMENDAMENTO

### Art. 66 della LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

**(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unita' abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del **Corpo nazionale vigili del fuoco** non e' richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unita' abitativa, prevista dalla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, e' sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del **Corpo nazionale vigili del fuoco**, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprieta' prescindendo dal requisito della dimora abituale.